

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le note dell'ARAN 7463/2014 del 5 maggio 2014 e prot.13152/2014 del 31 luglio 2014;
- VISTO** il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e, in particolare, l'art. 4, comma 5 che prevede che il Direttore Generale adotti, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 3 giugno 1999 del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e con il Ministro della Funzione Pubblica, e, in particolare l'art. 7, comma 2, che stabilisce che il Direttore Generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio dell'azione amministrativa dell'Ente e ne informa tempestivamente il Presidente per la successiva sottoposizione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- CONSIDERATO** che nella seduta del 18 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione ha invitato il Direttore Generale a produrre un ulteriore approfondimento della materia. In particolare richiedendo all'Aran di fornire, in merito a quanto formulato con la nota prot. 7463/2014 del



5.5.2014 riferita alla collocazione del dirigente Colagiovanni Patrizia in posizione di comando e alla conseguente ripartizione del trattamento economico tra le due amministrazioni, la normativa da applicare.

RILEVATO che l'ARAN, in risposta a detta richiesta di chiarimenti formulata per le vie brevi, ha fatto pervenire la citata nota prot. 13152/2014 del 31 luglio 2014;

VISTO in particolare, l'art. 46, comma 12 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale consente all'ARAN di avvalersi – per l'espletamento dei propri compiti istituzionali e in base ai propri regolamenti – di un contingente di personale in posizione di comando o fuori ruolo, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate;

CONSIDERATO che la medesima norma prescrive, altresì, che il collocamento in comando sia disposto ai sensi dell'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale stabilisce che, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari prevedano l'utilizzazione di contingenti di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare, entro 15 giorni dalla richiesta il relativo provvedimento;

CONSIDERATO il richiamato art. 46, comma 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone, altresì, che i dirigenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza e che ai medesimi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la retribuzione di posizione e di risultato;



VISTO l'art. 70, comma 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che per l'ARAN la disposizione che prevede il rimborso del trattamento fondamentale da parte dell'amministrazione che utilizza personale comandato a quella di appartenenza si applica a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'art. 46, commi 8 e 9 dello stesso decreto legislativo n. 165/2001;

TENUTO CONTO che l'ARAN ha rappresentato che il sistema di finanziamento di cui all'art. 46, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 165/2001 non è ancora a regime e, pertanto, deve desumersi la vigenza della disposizione che dispensa l'ARAN dall'obbligo di rimborsare all'ENAC il trattamento fondamentale corrisposto al personale ivi comandato;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e del Personale dell'ENAC adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2013 del 14 marzo 2013;

VISTO il D.P.C.M. 9 dicembre 2010 recante "Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)";

RITENUTO anche alla luce delle precisazioni fornite dall'ARAN con la citata nota prot. 13152/2014 del 31 luglio 2014, di dover adottare il provvedimento di comando presso la stessa Agenzia della dirigente dr.ssa Colagiovanni Patrizia per un anno a decorrere dal 2 maggio 2014, mantenendo il trattamento fondamentale a carico dell'ENAC, mentre l'onere per il trattamento accessorio graverà sull'ARAN;

RITENUTO altresì, che sussista l'urgenza che legittima l'adozione del presente provvedimento:



DISPONE

il comando della dirigente dell'ENAC dr.ssa Colagiovanni Patrizia presso l'ARAN per il periodo 2 maggio 2014 – 1 maggio 2015, mantenendo per detto periodo l'onere del trattamento fondamentale a carico dell'ENAC, mentre quello per il trattamento accessorio graverà sull'ARAN, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46, comma 12 e 70, comma 12 del decreto legislativo n. 165/2001.

La presente disposizione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Dott. Alessio Quaranta